

# **DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO (O.I.V.) DELLA REGIONE BASILICATA**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FUNZIONI E MODALITA' ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO DELLE ATTIVITA'

ART. 3 - SEDE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 4 - COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 5 - COMPITI DEI SINGOLI COMPONENTI

ART. 6 - DURATA, DIMISSIONI E DECADENZA

ART. 7 - COMPENSO

ART. 8 - PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE

ART. 9 - COLLEGAMENTI CON STRUTTURE REGIONALI E ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Disciplinare ha ad oggetto le attività ed il funzionamento dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Regione Basilicata, in seguito denominata Autorità, istituita in attuazione della Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, e costituita con D.G.R. n.732 del 14 luglio 2017 (assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con presa d'atto di cui alla Deliberazione n.160 del 22 luglio 2017).

## **ART. 2 - FUNZIONI E MODALITA' ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO DELLE ATTIVITA'**

1. L'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito – OIV, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia, svolge le seguenti funzioni ed

attività:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, formulando, ove ritenuto necessario, proposte e raccomandazioni indirizzate ai vertici amministrativi;
- b) valida la Relazione sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e risulti di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, assicurandone la visibilità a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, a cura della stessa;
- c) verifica il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli criteri fondati sull'obiettivo misurazione del merito;
- d) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione definito dalle singole amministrazioni, all'organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- e) definisce specifiche linee guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per la misurazione e la valutazione delle performance sia individuali che organizzative al fine di applicare metodi di rilevazione omogenei nel Sistema regionale, tenendo conto delle funzioni dei singoli enti;
- f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità nel rispetto della normativa nazionale vigente, nonché delle norme di prevenzione e di contrasto della illegalità e dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione delle performance;
- g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti Organi di governo e di amministrazione, nonché ai competenti Organi di controllo

esterno;

- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) svolge ogni altro compito ad esso conferito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART 3 - SEDE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. L'Autorità ha sede presso gli uffici della Regione Basilicata (Dipartimento Presidenza della Giunta) e opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative. È composta da tre soggetti esterni all'Ente, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con deliberazione della Giunta Regionale;
2. L'Autorità, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 2 del presente Disciplinare, si avvale del supporto di due funzionari della Giunta Regionale, di cui uno a tempo pieno e dei referenti della Struttura Tecnica Permanente (STP) così come previsto con Determinazione dirigenziale n.11AL.2016/D.00482 del 29 aprile 2016 – D.G.R. n.1465/2015. Qualora si renda necessario lo sviluppo di significative attività di coordinamento o di analisi di dati che non possono essere svolte dai singoli componenti o per i quali l'ufficio di supporto all'Autorità non disponga di risorse umane sufficienti o con le competenze necessarie, il Presidente dell'Autorità può richiedere il supporto di ulteriori professionalità da utilizzare pro-tempore, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del presente Disciplinare l'Autorità è tenuta a svolgere i relativi compiti con il ricorso ai seguenti modelli organizzativi, propri di un organismo collegiale:
  - *Sedute plenarie.* Lo svolgimento di esse avviene sulla base di un calendario stabilito dal Presidente. La convocazione è effettuata dal Presidente con almeno 3 giorni di anticipo dalla data di svolgimento. Le sedute sono valide

con la presenza di 2/3 dei componenti. Le sedute plenarie si svolgono, di norma, presso la sede regionale, assicurandosi almeno due incontri settimanali. I componenti non residenti in Basilicata possono partecipare in video conferenza, anche in caso di sedute straordinarie. Alle attività in seduta plenaria partecipa un funzionario della Struttura competente che ne produce sintetico verbale.

- *Attività di singoli componenti.* Su incarico del Presidente dell'Autorità, per soddisfare anche esigenze non programmate in precedenza o segnalate dall'Amministrazione per il tramite del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, i singoli componenti possono operare nelle funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di supporto agendo con piena autonomia professionale. I singoli componenti riferiscono tempestivamente dell'attività svolta al Presidente dell'Autorità che avrà cura di riassumerle nelle prima seduta plenaria successiva.

#### **ART. 4 - COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

1. coordina l'attività dell'Autorità. A tal fine convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno, coordina l'attività operativa dei singoli componenti, verifica l'attuazione delle decisioni prese e relaziona sull'attività complessiva svolta dai singoli componenti;
2. cura i rapporti con i Dirigenti Generali della Giunta e del Consiglio e con le Direzioni generali degli Enti del Sistema Regionale;
3. partecipa alle attività interne di coordinamento della Regione Basilicata, qualora invitato. In caso di impedimento anche temporaneo il Presidente nomina un vicario.

## **ART. 5 - COMPITI DEI SINGOLI COMPONENTI**

1. I singoli componenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle sedute e si impegnano a svolgere le attività individuali sulla base delle direttive del Presidente dell'Autorità.

I componenti si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 6 – DURATA, DIMISSIONI E DECADENZA**

1. Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, ed è rinnovabile. In caso di dimissioni presentate anche da uno solo dei membri dell'Autorità, la Giunta Regionale provvede con tempestività alla sostituzione al fine di garantire la piena collegialità delle valutazioni di competenza.
2. La mancata partecipazione a tre sedute, anche non consecutive in un trimestre, così come il mancato svolgimento delle attività di cui si sia stato incaricato in qualità di singolo componente, in assenza di motivata e valida giustificazione, comporta la decadenza dall'incarico per giusta causa .
3. La proposta di decadenza del componente, a seguito del mancato reiterato rispetto degli obblighi di presenza o di altri obblighi connessi alla funzione, spetta al Presidente dell'Autorità, il quale, previo contraddittorio, la propone alla Giunta Regionale, che assume la decisione del caso entro quindici giorni dall'avvenuta segnalazione.
4. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
5. A garanzia dell'indipendenza dell'Autorità, non può essere prevista l'automatica

decadenza dei componenti dell'Autorità - OIV in coincidenza con la scadenza della legislatura.

#### **ART. 7 - COMPENSO**

1. Al Presidente e ai componenti dell'Autorità è corrisposto un compenso determinato dalla Giunta al momento dell'indizione della selezione pubblica e viene corrisposto trimestralmente.
2. Il professionista incaricato è liquidato entro trenta giorni dalla presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale.
3. Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso la presentazione di una Relazione trimestrale delle attività di cui sia stato incaricato.

#### **ART. 8 - PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE**

1. Le adunanze dell'OIV non sono pubbliche; dei relativi lavori viene redatto verbale interno a cura del segretario individuato nella figura del funzionario della struttura competente. Il verbale è approvato nella stessa seduta o nella seduta successiva. Gli atti dell'Autorità sono resi pubblici attraverso la loro pubblicazione nei siti istituzionali degli Enti del Sistema Regionale, nelle relative sezioni di Amministrazione Trasparente, nel rispetto e in adempimento delle direttive dell'A.N.AC. e della normativa vigente.

#### **ART. 9 - COLLEGAMENTI CON STRUTTURE REGIONALI E ALTRI ORGANI DI CONTROLLO**

1. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Autorità è tenuta a coordinarsi con le Strutture della Regione Basilicata che siano competenti nelle materie che formano oggetto di analisi dell'Autorità, nonché con altri organi di controllo

operanti nel contesto organizzativo della Regione Basilicata, con particolare riferimento con quelli che si occupano dell'applicazione di indicatori di efficienza e di economicità del lavoro pubblico.

#### **ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. A decorrere dall'entrata in vigore, è da ritenersi abrogata ogni altra regolamentazione in contrasto con quanto previsto nel presente Disciplinare;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia.